



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 10/06/2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di Giugno alle ore 19,55 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze a porte chiuse, in conformità alle indicazioni governative sulla prevenzione dei pericoli di diffusione del contagio da CORONAVIRUS, nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A	Cognome	Nome	P	A
1	ABBATE	GIUSEPPE	x		16	MARZULLO	NICOLA	x
2	ALOSI	ARMANDO		x	17	MIANO	SEBASTIANO S.	x
3	AMOROSO	ANTONIETTA		x	18	MIRABILE	VENERITA A.	x
4	BONGIOVANNI	DAVID	x		19	MOLINO	CESARE	x
5	BUCOLO	EMANUELE	x		20	NANIA	ALESSANDRO	x
6	CAMPO	RAFFAELLA	x		21	NOVELLI	ANTONINO	x
7	GITTO	GIOSUE'	x		22	PERDICHIZZI	FRANCESCO	x
8	GIUNTA	CARMELO		x	23	PINO	ANGELITA	x
9	GRASSO	CATERINA	x		24	PINO	GAETANO	x
10	ILACQUA	DANIELA	x		25	PINO	PAOLO	x
11	IMBESI	GIUSEPPE	x		26	PIRRI	LIDIA	x
12	IMBESI	SALVATORE		x	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x
13	LA ROSA	GIAMPIERO	x		28	SAIJA	GIUSEPPE	x
14	MAIO	PIETRO	x		29	SCILIPOTI	CARMELO	x
15	MAMI'	ANTONIO D.	x		30	SCOLARO	MELANGELA	x

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 10

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate, nella qualità di Presidente, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il V. Segretario Generale D.ssa Elisabetta Bartolone

Sono presenti per l'Amministrazione: l'Ass. Munafò Nino.

Si dà atto che la seduta viene trasmessa in diretta streaming.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **Imposta Municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.**

LA D.SSA BARTOLONE illustra la proposta di delibera e le norme che la regolamentano, precisando che la nuova aliquota dell'IMU comprende IMU e TASI ed è il percorso per arrivare all'imposta unica municipalizzata.

IL CONS. MAMI' chiede se è un obbligo di legge portare le aliquote al massimo e se si possono prevedere riduzioni ed esenzioni, pur avendo l'obbligo di portare le aliquote al massimo.

LA D.SSA BARTOLONE informa che entro il 31 luglio prossimo si dovrebbe sapere che cosa delibera la Regione in merito al fondo.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede se le tariffe sono state portate al massimo perchè l'ente ha il provvedimento di riequilibrio e se è possibile utilizzare il fondo regionale per le esenzioni, pur se si è in riequilibrio.

LA D.SSA BARTOLONE conferma che le tariffe sono al massimo perchè si è in riequilibrio. Per quanto riguarda l'utilizzo del fondo regionale precisa che l'emergenza COVID è una situazione straordinaria e in emergenza si sono fatte cose che non si pensava di dover fare, come la riduzione TASI, per cui ritiene che bisogna dedicare un'attenzione particolare all'equilibrio di bilancio. Precisa che se con il fondo regionale si riesce a riequilibrare il bilancio si può valutare se il Comune può permettersi di fare degli interventi.

Precisa che parla di equilibrio di bilancio in quanto a causa dell'emergenza COVID gli incassi per asili nido e mensa scolastica sono venuti meno, mentre la spesa del personale bisogna affrontarla lo stesso. Ribadisce che prima di apportare qualsiasi variazione per agevolazioni bisogna avere contezza di quello che la Regione erogherà. Per quanto riguarda la copertura della TARI precisa che è stata possibile grazie all'esenzione dal pagamento dei mutui.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede se c'è motivo per cui la delibera debba essere votato oggi.

LA D.SSA BARTOLONE informa che il termine ultimo è quello del 31 luglio prossimo e ritiene che si può approvare la delibera e poi apportare le modifiche necessarie entro il 31 luglio.

IL CONS. BONGIOVANNI propone un rinvio del provvedimento visto che la scadenza è al 31 luglio.

IL CONS. NANIA rileva che si sta votando la fusione di due voci senza alterarle nel contenuto, per cui ritiene che la riduzione si possa applicare anche se la tariffa viene accorpata.

IL CONS. MAMI' ritiene che approvando oggi le aliquote il messaggio che arriverà al cittadino è che non ci saranno riduzioni per cui condivide di rinviare l'approvazione del provvedimento.

IL CONS. NANIA rileva che le tariffe contenute nella proposta di delibera intervengono sulle tariffe attuali, per cui è necessario che il cittadino che non ha i presupposti per rinviare il pagamento deve sapere cosa deve pagare.

IL CONS. PIRRI ribadisce che c'è già chi ha già pagato.

IL PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento, per appello nominale.

Cons. Presenti 20

Cons. Votanti 20

Favorevoli 18

Astenuti 2 (Miano Pino Paolo)

Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 18 ed astenuti 2.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i consiglieri Alosi, Amoroso, Giunta, Imbesi Salvatore, Molino, Perdichizzi, Pino Angelita, Pino Gaetano, Puliafito, Scilipoti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;

Vista la votazione;

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: **Imposta Municipale propria.**
Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

Proponente: SINDACO
Settore III: Servizio 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 15 del 13-5-2020

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni d'Imposta per l'anno 2020

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 749 il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/20129, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge 160 del 2019, ai sensi del quale i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (di cui al comma 677 dell'art. 1 L. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata per l'anno 2019;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, in base al quale i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

DATO ATTO che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

VISTA la risoluzione 1/DF del 18/02/2020 con la quale il M.E.F. ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 e, in particolare, alla vigenza dell'obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote di cui all'art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

RITENUTO di dover individuare le aliquote IMU tra quelle proposte dal comma 748 al comma 755 della Legge 160/2019 che garantiscano l'invarianza del gettito rispetto al 2019 da IMU e TASI;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'ordinamento Amm. degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

DI stabilire le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU relative all'anno 2020 nelle seguenti misure:

Aliquota ridotta per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento
Detrazione per abitazione principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00
Aliquota fabbricati diversi dall'abitazione principale	1,14 per cento
Aliquota aree edificabili	1,14 per cento
Aliquota fabbricati di categoria D	1,14 per cento
Aliquota terreni agricoli	0,96 per cento
Aliquota per i fabbricati di cui al comma 751 (immobili merce)	0,10 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750)	0,10 per cento

Di dare atto che la delibera di approvazione della presente proposta avrà effetto dal 1° gennaio 2020 purché approvata entro il 30 giugno 2020;

DI disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.


Il Responsabile del procedimento

Dott. Lucio Rao



Il sindaco

Dott. Roberto Materia



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
AREA METROPOLITANA DI MESSINA**

PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni d'Imposta per l'anno 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L.R. 7/2019 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 – bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

- VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

DATA 12/05/2020

Il Dirigente III settore

Dott.ssa Elisabetta Bartolone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L.R. 7/2019 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

- VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

DATA 12/05/2020

Il Dirigente III settore

Dott.ssa Elisabetta Bartolone

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n.15 del 21/05/2020

Al Responsabile III Settore

Al Presidente del Consiglio Comunale

Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto:

"imposta municipale propria determinazione aliquote e detrazioni d'imposta".

Il Collegio riunitosi presso la sede dell'Ente, nelle persone del Dott. Nicolò Mauro Gagliardo e della Dott. Maria Carrubba, essendo assente giustificato il dott. Nicola Ippolito.

Il Collegio come sopra composto dopo il controllo degli atti ricevuti e le motivazioni di merito, decide di esprimere il proprio parere.

Viene esaminata la seguente documentazione prodotta:

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n. 15 del 13/05/2020, in oggetto, la quale propone l'applicazione della norma dell'art. 1 da c. 738 a 783 della legge n. 270 del 2019 che ha istituito la cosiddetta nuova IMU.

Considerato che la stessa prevede le varie tipologia degli immobili per l'applicazione dell'imposta determinandone le aliquote in un prospetto riepilogativo.

Su questa configurazione il collegio ritiene la legittimità applicativa della stessa.

Dato atto che gli enti locali possono deliberare entro il 30/06/2020 e che devono produrre un nuovo regolamento comunale per la nuova imposta IMU, allegando il prospetto delle nuove aliquote, della proposta presa in esame.

Il collegio

Evidenzia tale obbligo, su indicato, quale elemento essenziale per l'applicazione delle nuove aliquote IMU

Il Collegio visti:

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore di competenza:

Il parere favorevole espresso dal Responsabile Economico, finanziario

Tutto ciò premesso e rilevato

l'atto esprime la legittimità della norma, il collegio sentito l'ufficio, lo stesso ha confermato un equilibrio di gettito finanziario.



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto

Barcellona Pozzo di Gotto, li 21/05/2020

Presidente Dott. Nicolò Mauro Gagliardo

Componente Dott. Maria Carrubba




Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE



Il Consigliere Anziano



Il Segretario Generale
Dott.



la presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 16-6-20 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 16-6-20 al 1-7-20 come previsto dall'art. 11

[] è divenuta esecutiva il giorno _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale
